

REGOLAMENTO (CEE) N. 2474/88 DELLA COMMISSIONE

del 5 agosto 1988

che fissa l'importo della riduzione applicabile nell'ambito del regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1799/87 del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativo al regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987/1990⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CEE) n. 3105/87 della Commissione, del 16 ottobre 1987, recante modalità di applicazione del regime particolare di importazione di granturco e di sorgo in Spagna per il periodo 1987-1990⁽²⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 198/88⁽³⁾, ha stabilito le modalità per il raggiungimento degli obiettivi di cui al citato regolamento;considerando che l'importo della riduzione del prelievo applicabile al granturco e al sorgo importati in Spagna deve essere fissato ad un livello che consenta, da un lato, l'importazione dei quantitativi previsti nell'ambito dell'accordo stipulato della Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America⁽⁴⁾, e d'altro lato, di evitare perturbazioni sul mercato spagnolo dei cereali;considerando che il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1821/87⁽⁶⁾, prevede in particolare una riduzione del 50 % del prelievo applicabile al sorgo; che

tale agevolazione cumulata con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento può creare perturbazioni sul mercato spagnolo dei cereali; che è possibile ovviare a tale inconveniente fissando una riduzione specifica del prelievo applicabile al sorgo importato nell'ambito del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo della riduzione del prelievo previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1799/87 è pari a:

- 63 ECU per tonnellata per il granturco,
- 7 ECU per tonnellata per il sorgo originario dei paesi ACP e
- 58 ECU per tonnellata per il sorgo originario di altri paesi.

*Articolo 2*Il regolamento (CEE) n. 3277/87⁽⁷⁾ è abrogato.*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 agosto 1988.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente⁽¹⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 294 del 17. 10. 1987, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 20 del 26. 1. 1988, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 98 del 10. 4. 1987, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.⁽⁶⁾ GU n. L 172 del 30. 6. 1987, pag. 102.⁽⁷⁾ GU n. L 309 del 31. 10. 1987, pag. 58.